



- I capitali assicurati non vengono riconosciuti agli effetti dei minimi e dei premi di produzione -
- Coassicurazione: come per la precedente operazione, le "Assicurazioni Generali" e la "Reale Mutua" partecipano alla copertura del rischio ciascuna per una quota pari al 25% al netto della cessione legale, mentre l'Istituto conserva il residuo 50% e la delega della operazione -

Quanto sopra si notifica con riserva di comunicare le eventuali varianti che dovessero essere richieste dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, come sopra è detto, ha in esame il testo della Convenzione.

Il Vice Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Assicurazioni Collettive, sottopone quanto in essa contenuto al Comitato permanente per le conseguenze determinazioni.

Il Comitato prende atto approvando.